

Giovedì 5 maggio 2022

IL CASO DEL GIORNO

Transazione stragiudiziale con partecipazione “necessaria” del Fisco

/ Alfio CISSELLO e Anita MAURO

Le sentenze e, più in generale, i **provvedimenti giurisdizionali** sono soggetti a imposta di registro nella misura e secondo le aliquote individuate dall'art. 8 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86.

Ai sensi dell'art. 37 del [...]

PAGINA 2

IL PUNTO PROCEDURE CONCORSUALI

Termine incerto per le domande ultratardive

/ Antonio NICOTRA

L'art. 101 comma 1 del RD 267/42 regola le domande c.d. **tardive**, dirette all'ammissione del credito oltre il termine di 30 giorni prima l'udienza di verifica del passivo, stabilendo che le stesse sono ammissibili in quanto presentate non oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello [...]

PAGINA 8

FISCO

Post 29 aprile non annullabili anche le comunicazioni di opzione per le spese 2021

Data la problematica, che riguarda anche la sostituzione, è allo studio dell'Agenzia la fattibilità tecnica della riapertura di una finestra di 5 giorni

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Non c'è solo il tema delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, presentate **entro il 29 aprile 2022 e scartate** dal canale telematico con comunicazione dello scarto a scadenza ormai trascorso.

Contrariamente a quello che poteva sembrare dalla lettura delle norme, c'è anche quello delle comunicazioni presentate entro il 29 aprile 2022 e **accettate** dal canale telematico (quindi validamente presentate nei termini) che non possono essere annullate o sostituite, sempre per via telematica, entro il 5 maggio 2022.

Sulla prima problematica operativa ci siamo già diffusamente soffermati su *Eutekne.info* (si veda “Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi scartate trattate come omesse” del 4 maggio 2022).

La seconda problematica era invece rimasta sottotraccia, perché, norme primarie e disposizioni regolamentari alla mano, non si rinviene da

nessuna parte la **preclusione** a presentare oltre il 29 aprile 2022 (purché, ben inteso, entro il 5 maggio 2022) comunicazioni di annullamento o sostituzione di precedenti comunicazioni regolarmente presentate entro il 29 aprile 2022.

Le numerose segnalazioni e le verifiche dirette confermano però che, ferma restando la possibilità di presentare sino al 5 maggio 2022 comunicazioni di annullamento o sostituzione di comunicazioni presentate ad aprile relativamente a spese sostenute nel 2022, per le comunicazioni presentate relativamente a spese sostenute nel 2021 il **29 aprile 2022** costituisce termine finale invalicabile non solo per l'invio delle comunicazioni “originarie”, ma anche per quelle di loro sostituzione o annullamento.

In pratica, si deduce che, anche per le comunicazioni relative alle spese 2021, le specifiche tecniche sono rimaste impostate esattamente come erano state impostate per le comunicazioni relative alle [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Dall'OIC emendamenti definitivi ai principi contabili

Al via le domande per il bonus tessile e moda 2021

Non esente da registro il trasferimento dopo la cessazione della convivenza

PIR “ordinari” con nuova soglia di investimento dal 1° gennaio 2022

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 10

CONTABILITÀ

Disciplinata la “revoca civilistica” della rivalutazione

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato ieri la versione definitiva del documento interpretativo OIC 10 “Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Aspetti contabili delle [...]

PAGINA 4

Transazione stragiudiziale con partecipazione "necessaria" del Fisco

L'art. 37 del DPR 131/86 circoscrive la restituzione dell'imposta a seguito di sentenza

/ **Alfio CISSELLO e Anita MAURO**

Le sentenze e, più in generale, i **provvedimenti giurisdizionali** sono soggetti a imposta di registro nella misura e secondo le aliquote individuate dall'art. 8 della Tariffa Parte I allegata al DPR [131/86](#).

Ai sensi dell'[art. 37](#) del DPR 131/86, i menzionati atti "sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo **conguaglio o rimborso** in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato".

L'inciso "atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato" non è di immediata comprensione.

Ad oggi, pare decisamente **minoritaria** la tesi secondo cui, ai fini della norma indicata, si dovrebbe trattare di giudizio in cui, originariamente, era parte anche l'Amministrazione dello Stato.

Nel caso esaminato dalla Cassazione 24 febbraio 2016 n. [3687](#) (si veda in questi termini anche la Cass. 14 luglio 2014 n. [16069](#)), dopo il deposito della sentenza civile, le parti del processo avevano stipulato una **transazione stragiudiziale** che aveva l'effetto di ripristinare lo stato di fatto antecedente alla pronuncia.

Il menzionato art. 37, per la parte che interessa ai nostri fini, ha un evidente intento antielusivo, volendo evitare che le parti si mettano d'accordo onde ridurre se non addirittura **azzerare l'imposta di registro** chiesta in sede di registrazione della sentenza.

La transazione stragiudiziale a cui non ha partecipato l'Amministrazione dello Stato non si può equiparare alla sentenza passata in giudicato. I giudici, tuttavia, specificano anche come sia "all'uopo, irrilevante la circostanza che l'Amministrazione fosse stata, comunque, resa edotta della **data di stipulazione** della transazione stessa ed invitata a parteciparvi".

Come specificato nella risoluzione ministeriale 5 ottobre 1990 n. [260165](#), ai fini dell'atto di transazione stragiudiziale l'Agenzia delle Entrate "va intesa come terza parte unitamente a quella tra cui intercorre la lite". Questi principi, enunciati dalla giurisprudenza e dalla

prassi, vanno però "calati" nella realtà. Ci si può chiedere in che modo il funzionario delle Entrate può essere parte dalla transazione stragiudiziale e cosa fare se l'Agenzia delle Entrate, implicitamente o esplicitamente, si **rifiuta di partecipare**.

Ove la transazione stragiudiziale sia effettuata tramite atto notarile, semplicemente l'Erario compare in atto ai sensi dell'[art. 37](#) del DPR 131/86, senza ovviamente poter **partecipare all'accordo** essendo come detto nella risoluzione una "parte terza".

È opportuno inserire nell'atto una clausola dove si indica che in ragione della transazione, visto il riportato art. 37 e vista la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, si procederà ad inoltrare la richiesta di rimborso. Se l'Erario ritiene, può far verbalizzare dal notaio che a suo avviso e ai soli fini fiscali, emergono **profili elusivi** dell'imposta di registro.

In ogni caso rimane intatta la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di opporre il **silenzio-rifiuto**, che non potrà basarsi sulla violazione dell'[art. 37](#) del DPR 131/86, visto che c'è stata la sua partecipazione all'atto.

Impossibile obbligare le Entrate a partecipare

Dal punto di vista pratico, una delle parti processuali, prima dell'atto, può notificare l'Agenzia delle Entrate mediante PEC o lettera raccomandata a/r del fatto che, in ragione dell'[art. 37](#) del DPR 131/86, si richiede che essa partecipi all'atto.

È chiaro che se le parti hanno trovato un accordo stragiudiziale, non possono attendere all'infinito la risposta dell'Erario.

In caso di inerzia, si ritiene che dopo l'invio della PEC e dopo un **eventuale sollecito**, l'[art. 37](#) del DPR 131/86 sia rispettato anche se l'Erario non partecipa all'atto.

Non ci sono rimedi a favore del contribuente che consentono di far partecipare **"coattivamente"** l'Agenzia delle Entrate all'atto.

Per questa ragione, da un lato si deve ritenere comunque rispettato l'art. 37, dall'altro rimane intatta la possibilità per le Entrate di opporre il silenzio-rifiuto.

Post 29 aprile non annullabili anche le comunicazioni di opzione per le spese 2021

Data la problematica, che riguarda anche la sostituzione, è allo studio dell'Agenzia la fattibilità tecnica della riapertura di una finestra di 5 giorni

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Non c'è solo il tema delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, presentate **entro il 29 aprile 2022 e scartate** dal canale telematico con comunicazione dello scarto a scadenza ormai trascorso.

Contrariamente a quello che poteva sembrare dalla lettura delle norme, c'è anche quello delle comunicazioni presentate entro il 29 aprile 2022 e **accettate** dal canale telematico (quindi validamente presentate nei termini) che non possono essere annullate o sostituite, sempre per via telematica, entro il 5 maggio 2022.

Sulla prima problematica operativa ci siamo già diffusamente soffermati su *Eutekne.info* (si veda "[Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi scartate trattate come omesse](#)" del 4 maggio 2022).

La seconda problematica era invece rimasta sottotraccia, perché, norme primarie e disposizioni regolamentari alla mano, non si rinviene da nessuna parte la **preclusione** a presentare oltre il 29 aprile 2022 (purché, ben inteso, entro il 5 maggio 2022) comunicazioni di annullamento o sostituzione di precedenti comunicazioni regolarmente presentate entro il 29 aprile 2022.

Le numerose segnalazioni e le verifiche dirette confermano però che, ferma restando la possibilità di presentare sino al 5 maggio 2022 comunicazioni di annullamento o sostituzione di comunicazioni presentate ad aprile relativamente a spese sostenute nel 2022, per le comunicazioni presentate relativamente a spese sostenute nel 2021 il **29 aprile 2022** costituisce termine finale invalicabile non solo per l'invio delle comunicazioni "originarie", ma anche per quelle di loro sostituzione o annullamento.

In pratica, si deduce che, anche per le comunicazioni relative alle spese 2021, le specifiche tecniche sono rimaste impostate esattamente come erano state impostate per le comunicazioni relative alle spese 2020, quando, in occasione della **proroga** del termine finale di presentazione delle comunicazioni sino al 15 aprile 2021, il provv. Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021 n. [83933](#) aveva espressamente previsto che oltre detto termine prorogato non si sarebbe potuti andare neppure per le comunicazioni di annullamento o di sostituzione.

Questa previsione non risulta però replicata né dal

provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. [35873](#) (§ 4.1) che aveva disposto una prima proroga del termine finale per le comunicazioni delle spese 2021 al 7 aprile 2022, né dall'[art. 10-quater](#) del DL 4/2022 che ha ulteriormente prorogato quel termine finale al 29 aprile 2022.

Una mancata esplicitazione che non ha quindi consentito ad alcuno di prendere consapevolezza di questa limitazione operativa e che, sul punto, rende per altro le specifiche tecniche oggettivamente **non conformi** a quanto emerge dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, seppur certamente conformi alle legittime esigenze tecnico operative di conciliare le tempistiche funzionali alla disponibilità dei dati "definitivi" per la messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'ennesimo frutto avvelenato dell'estremo caos normativo che si è scatenato a partire dall'inizio dello scorso febbraio, quando il legislatore ha cominciato a produrre modifiche in serie della disciplina di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, rendendo estremamente complicata la gestione di **singole pratiche** da parte dei contribuenti e sostanzialmente impraticabile la gestione del sistema nel suo complesso da parte delle strutture normative ed informatiche dell'Agenzia delle Entrate.

Ben consapevole di entrambe le problematiche in questione (comunicazioni "scartate post termine" e "validamente presentate nei termini non modificabili post termine"), l'Agenzia delle Entrate starebbe valutando, anche con i propri partner informatici, la **fattibilità** di una riapertura di una finestra di 5 giorni che consenta ai contribuenti interessati di sistemare le proprie pratiche, presentando le comunicazioni scartate e annullando o sostituendo le comunicazioni validamente presentate.

Resta ben inteso che una soluzione di questo tipo implicherebbe inevitabilmente uno slittamento di qualche giorno, rispetto al 10 maggio, della iscrizione nei **cassetti fiscali** dei crediti risultanti dalle comunicazioni presentate (da tutti) ad aprile, ma è d'altro canto noto che la perfetta quadratura del cerchio è operazione che non appartiene alla dimensione della realtà.

Disciplinata la “revoca civilistica” della rivalutazione

In base all'interpretativo OIC 10, chi si avvale della facoltà di revoca elimina dall'attivo dello Stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato ieri la versione definitiva del documento interpretativo OIC 10 “Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”. Rispetto alla versione in consultazione, il documento ha disciplinato anche la “**revoca civilistica**”, introdotta successivamente sul piano normativo. Si tratta della possibilità, per i soggetti che decidono di rinunciare alla rilevanza fiscale della rivalutazione del marchio, di eliminare anche la rivalutazione dal punto di vista contabile.

In particolare, il nuovo paragrafo 14 stabilisce che chi decide, entro la data di approvazione del bilancio, di avvalersi della facoltà di revoca dell'affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica, **elimina dall'attivo** dello Stato patrimoniale il **maggior valore** attribuito ai beni, a fronte della rivalutazione effettuata nell'esercizio precedente, in contropartita al patrimonio netto. Gli ammortamenti dell'esercizio 2021 devono essere calcolati sul valore del bene rideterminato, cioè dopo avere eliminato il maggior valore.

A fronte della revoca fiscale, si iscrive un **credito tributario** per via del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, movimentando, in contropartita, una posta di patrimonio netto. Il documento precisa anche che, in caso di pagamento rateizzato, deve essere eliminata, in contropartita al patrimonio netto, la quota parte del debito relativo all'imposta sostitutiva ancora da versare.

Per quanto riguarda l'**informativa** da riportare nella Nota integrativa, è stato precisato (§ 18) che, sia nel caso di opzione per il mantenimento a 18 anni del periodo di ammortamento fiscale, sia nel caso di revoca della scelta di affrancamento fiscale, sia qualora si opti per la revoca fiscale e civilistica, è necessario illustrare, ai sensi dell'[art. 2427](#) n. 1 c.c., la **scelta** effettuata e gli **effetti** in bilancio.

Nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” l'OIC precisa che con riferimento sia alla facoltà di

mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale, sia alla facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale, è stato necessario individuare un **trattamento contabile specifico** e che si è tenuto conto “del contesto particolare nel quale la norma è intervenuta”.

Rilevazione a patrimonio netto

Si è reso necessario definire se gli effetti contabili della scelta di una fattispecie o dell'altra andassero rilevati a Conto economico oppure a patrimonio netto. L'OIC, come già proposto su *Eutekne.info* (si veda [“Norma retroattiva sulla deducibilità dei marchi riallineati con diversi effetti contabili”](#) del 9 aprile), ha scelto la rilevazione **a patrimonio netto**, in quanto ritenuta maggiormente in linea con una norma che è volta “ad integrare gli effetti fiscali relativi alla legge dell'anno precedente”.

Il documento precisa che, avendo individuato un criterio contabile univoco per le due fattispecie appena trattate, si è ritenuto che il medesimo criterio fosse analogamente valido anche nei casi di riallineamento, con l'**eccezione** del **riallineamento** dell'**avviamento** per il quale è previsto un trattamento contabile specifico. Pertanto, è stato adottato il medesimo criterio contabile nel caso di opzione per la revoca non solo fiscale, ma anche civilistica.

Infine, il documento segnala che nel corso della consultazione pubblica “è stato chiesto un chiarimento in relazione al criterio contabile stabilito nel documento interpretativo e se la sua applicazione comporti la riesposizione dei dati comparati. Nel documento interpretativo 10 è stato definito un **modello contabile ad hoc** in applicazione della norma oggetto del documento, da adottare nello stesso esercizio in cui ciò è previsto dalla legge, pertanto, non è stata richiamata l'eventuale applicazione dell'OIC 29 in materia di cambiamenti di principi contabili con i relativi effetti sugli schemi di bilancio comparativi”.

Dall'OIC emendamenti definitivi ai principi contabili

Le disposizioni si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021

/ **Silvia LATORRACA**

Nella giornata di ieri, 4 maggio 2022, la Fondazione OIC ha pubblicato la versione definitiva degli [emendamenti](#) ai principi contabili nazionali finalizzati a recepire, all'interno degli standard contabili, le modifiche apportate dalla L. [238/2021](#) (**legge europea** 2019-2020) alla disciplina del bilancio.

Con tale intervento normativo, rivolto al completo recepimento della direttiva [2013/34/UE](#), è stato stabilito, avuto riguardo al bilancio d'esercizio, che:

- le società di persone devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le spa "anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un **altro Stato membro** dell'Unione europea" ([art. 111-duodecies](#) disp. att. c.c.);
 - nei casi in cui la legge ammetta l'effettuazione di una **compensazione di partite** nell'ambito degli schemi di bilancio, la società è tenuta a indicare nella Nota integrativa (anche del bilancio abbreviato) gli importi lordi oggetto di compensazione ([art. 2423-ter](#) comma 6 c.c. e [art. 2435-bis](#) comma 4 c.c.);
 - agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria **non si applicano le semplificazioni** previste per le micro imprese, l'esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, la possibilità di comprendere la voce "D - Ratei e risconti" tra i crediti dell'attivo circolante e la voce "E - Ratei e risconti" tra i debiti ([art. 2435-ter](#) comma 5 c.c.);
 - in caso di assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata, gli amministratori indicano nella Nota integrativa denominazione, sede legale e forma giuridica di ciascuna partecipazione ([art. 2361](#) comma 2 c.c.).
- Avuto riguardo al bilancio consolidato, è stato stabilito, invece, che:
- ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese ([art. 26](#) comma 3-*bis* del DLgs. 127/91);
 - le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite ([art. 26](#) comma 3-*ter* del DLgs. 127/91);
 - la verifica del superamento dei limiti numerici previsti per l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato può essere effettuata **su base consolidata** e, quindi, dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo **oppure su base aggregata**, senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti del totale degli attivi degli Stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono

maggiorati del 20% ([art. 27](#) comma 1-*bis* del DLgs. 127/91);

- l'**elenco** (che deve contenere la Nota integrativa) delle **altre partecipazioni** in imprese controllate e collegate (non consolidate con il metodo integrale o proporzionale, né valutate con il metodo del patrimonio netto) deve (oltre a quanto già previsto) indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo Stato patrimoniale ([art. 39](#) comma 1-*bis* del DLgs. 127/91).

Rispetto alla versione pubblicata in [bozza](#) il 2 marzo 2022, non sono state apportate modifiche sostanziali agli emendamenti, salvo una **riorganizzazione delle modifiche** non più in base alle tematiche, ma in base alla numerazione dei principi contabili interessati (OIC [12](#), OIC [15](#), OIC [17](#), OIC [18](#), OIC [19](#), OIC [20](#), OIC [24](#), OIC [25](#), OIC [26](#), OIC [31](#) e OIC [32](#)).

Sono state, inoltre, aggiornate le appendici civilistiche della quasi totalità dei principi contabili.

Quanto all'entrata in vigore, viene confermato che gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio **a partire dal 1° gennaio 2021** o da data successiva.

Nella versione definitiva degli emendamenti sono state, peraltro, inserite alcune disposizioni di prima applicazione.

Avuto riguardo, in particolare, all'OIC 32, il nuovo paragrafo 136A chiarisce che, posto che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le semplificazioni previste per le micro imprese, tali soggetti applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'art. 2426 comma 1 n. 11-*bis* c.c.

Il nuovo paragrafo 143B precisa che, a tal fine, la società **può avvalersi delle semplificazioni** di prima applicazione del documento OIC 32 (§ 139-142).

Avuto riguardo, invece, all'OIC 17, il nuovo paragrafo 149A precisa che gli eventuali effetti derivanti dalle disposizioni sulla valutazione dell'esistenza del controllo possono essere contabilizzati come segue:

- nel caso di controllate da **consolidare**, si può determinare la differenza di annullamento confrontando il valore della partecipazione con il patrimonio netto della società controllata alla data di prima applicazione, evitando di ricostruire i valori del bilancio consolidato risalendo alla data di acquisizione del controllo;
- nel caso di controllate da **deconsolidare**, si può procedere al deconsolidamento alla data di prima applicazione.

Al via le domande per il bonus tessile e moda 2021

L'incentivo spetta proporzionalmente alle risorse disponibili, non rileva l'ordine cronologico di presentazione

/ Luca FORNERO

I soggetti che intendono avvalersi del bonus tessile, moda e accessori (ex [art. 48-bis](#) del DL 34/2020) con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 (2021, per i soggetti "solari") devono provvedere, dal 10 maggio 2022 al **10 giugno 2022**, all'invio della prevista comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

I termini per l'adempimento sono stati così fissati dal provv. 28 ottobre 2021 n. [293378](#), mentre il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, è stato approvato dal precedente provv. 11 ottobre 2021 n. [262282](#). Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto nell'ambito dei settori contraddistinti da **stagionalità** e **obsolescenza** dei prodotti:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti "solari") e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti "solari");
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'[art. 92](#) comma 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.

Inoltre, ai fini dell'incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere **omogenei** rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una **certificazione** della **consistenza** delle [rimanenze di magazzino](#), rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

I soggetti beneficiari dell'incentivo sono stati individuati dal DM [27 luglio 2021](#). Successivamente, limitatamente all'esercizio in corso al **31 dicembre 2021**, l'[art. 3](#) comma 3 del DL 4/2022 (c.d. DL "Sostegni-ter") ha esteso il credito d'imposta in esame ai seguenti ulteriori settori:

- 47.51 "Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati",

- 47.71 "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati";

- 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati".

Pertanto, anche per tali settori (oltre che per quelli identificati in precedenza), **potrà** essere presentata la comunicazione per la fruizione del bonus in commento per il 2021.

Tornando alle modalità di esecuzione dell'adempimento, si rammenta che la comunicazione deve essere inviata esclusivamente con **modalità telematiche**, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).

A seguito della presentazione della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'**area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Nella finestra temporale di presentazione (come riportato, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022) è possibile:

- inviare una **nuova comunicazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti **effettivamente fruibili**, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà resa nota con un successivo provvedimento della stessa Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.

Pertanto, l'attribuzione dell'incentivo avverrà proporzionalmente alle risorse disponibili e non secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (c.d. "click day").

Quindi, per poter beneficiare del credito d'imposta, è **sufficiente** che il relativo invio avvenga entro il termine ultimo (come già ricordato, **10 giugno 2022**, per il 2021).

Non esente da registro il trasferimento dopo la cessazione della convivenza

Il beneficio non opera in assenza di un procedimento di scioglimento regolamentato dalla legge

/ Cecilia PASQUALE

L'esenzione dalle imposte prevista all'[art. 19](#) della L. 74/87 per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio non opera con riferimento al trasferimento immobiliare stipulato a seguito della cessazione della convivenza, che non è un **procedimento** regolamentato dalla legge e non può essere equiparato agli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita ex [art. 6](#) del DL 132/2014.

Questo il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [244](#), pubblicata ieri, relativamente al quesito di un notaio circa l'applicabilità dell'esenzione ex art. 19 della L. 74/87 all'accordo con cui due soggetti, in occasione dello scioglimento della loro convivenza, decidevano di trasferire metà dell'**abitazione** dall'uno all'altra.

L'istante riteneva che l'esenzione potesse applicarsi all'atto di trasferimento, posto che il beneficio è riconosciuto anche per le cessioni dai/tra i coniugi in esecuzione di accordi omologati in sede di separazione personale (Corte Cost. n. [154/99](#) e circ. n. [49/2000](#)); inoltre, l'art. 1 comma 20 della L. 76/2016 (legge "Cirinnà") ha implicitamente **esteso** l'esenzione prevista allo scioglimento delle unioni civili, mentre la ris. n. [65/2015](#) ne ha affermato l'applicazione anche agli accordi di negoziazione assistita ex art. 6 del DL 132/2014. In sostanza, la convivenza di fatto, riconosciuta nella stessa Legge Cirinnà ([art. 1](#) commi da 46 a 54 della L. 76/2016) sarebbe equiparabile al rapporto di coniugio.

L'Agenzia esclude l'operatività del beneficio nel caso di specie, ricordando preliminarmente che l'art. 19 della L. 74/87 prevede l'esenzione da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli "atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio"; la norma è stata oggetto di interpretazioni estensive, per cui trova applicazione a tutti gli atti relativi ai procedimenti di **separazione** personale dei coniugi (Corte Cost. n. [41/99](#)). Inoltre, la circ. n. [27/2012](#) ha chiarito che l'esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici "relativi" al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, rispondendo all'esigenza di evitare che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi nel momento della crisi coniugale.

Con riferimento alle convivenze di fatto, l'[art. 1](#) comma 36 della L. 76/2016 definisce **"conviventi di fatto"** due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e ma-

teriale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica ex [artt. 4](#) e [13](#) del DPR 223/89 (art. 1 comma 37).

I conviventi di fatto possono, con il **contratto di convivenza** (art. 1 comma 50), disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune; tale contratto, così come le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1 comma 51).

Secondo l'Agenzia, nel caso sottoposto non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'[art. 19](#) della L. 74/87: la norma fa riferimento a "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio", in ossequio alla *ratio* di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale ai fini di consentire la risoluzione della crisi coniugale; la L. 76/2016, invece, non prevede né regola alcuna modalità di **scioglimento** della convivenza finalizzata a rimediare a un'eventuale crisi tra i conviventi.

Gli atti con cui i conviventi regolano i rapporti patrimoniali per la risoluzione di una crisi del loro legame non possono neppure essere equiparati agli accordi conclusi a seguito di convenzione di **negoziazione assistita** di cui all'art. 6 del DL 132/2014. Quest'ultima disposizione equipara l'accordo concluso tra i coniugi a seguito della negoziazione (e trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente) ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio: si tratta di una parificazione degli effetti dell'accordo ai provvedimenti di separazione e di divorzio operata *ex lege*, sempreché dal testo dell'accordo, la cui regolarità è vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale (ris. n. [65/2015](#)). Pertanto, tale parificazione degli effetti non è suscettibile di trovare applicazione oltre il caso considerato.

Ne consegue che, nel caso di specie, al **trasferimento** della quota di metà dell'immobile adibito a residenza dei conviventi di fatto a favore di uno dei due non può essere applicata l'esenzione prevista dall'art. 19 della L. 74/87.

Termine incerto per le domande ultratardive

Necessario che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto dalla cessazione dell'evento non imputabile

/ Antonio NICOTRA

L'art. 101 comma 1 del RD 267/42 regola le domande c.d. **tardive**, dirette all'ammissione del credito oltre il termine di 30 giorni prima l'udienza di verifica del passivo, stabilendo che le stesse sono ammissibili in quanto presentate non oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Il comma 4 dell'art. cit. contempla, invece, le domande c.d. **ultratardive**, descritte come quelle proposte decorso il termine di cui sopra e stabilendone l'ammissibilità laddove l'istante provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare.

La norma non contempla, invece, un **termine** entro cui la domanda c.d. ultratardiva debba essere proposta.

Al contrario, l'art. 208 del DLgs. 14/2019 (non ancora in vigore), in tema di domande tardive, da un lato accentua l'esigenza di una rapida conclusione del procedimento, prevedendo che le domande tardive siano quelle trasmesse non oltre il termine di **6 mesi** (in luogo degli attuali 12) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, aumentabili a 12 (attualmente 18) mesi. Dall'altro lato, per le ultratardive il comma 3 ripete la disciplina vigente, cui aggiunge l'ulteriore condizione che la domanda sia trasmessa al curatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo (oltre a definire inammissibile la domanda quando manchi l'allegazione ed offerta di prova delle circostanze della non imputabilità).

Sul tema, relativamente alla disciplina vigente, si registrano due indirizzi.

Una parte della giurisprudenza ritiene che, in mancanza della fissazione legislativa di un termine, una disciplina potrebbe ricavarsi in via sistematica, per i **crediti sopravvenuti**, muovendo dai principi generali dell'ordinamento e facendo perno, in particolare, sugli [artt. 3 e 24](#) Cost.

Per garantire ai crediti sopravvenuti una posizione accostabile a quella degli altri creditori sarebbe necessario riconoscere un **termine annuale** ai fini della presentazione delle relative domande. Questo termine verrebbe a decorrere – in tutti i casi in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – dal momento stesso in cui si siano verificate le necessarie condizioni (Cass. n. [18544/2019](#)).

Un'altra parte della giurisprudenza esclude che la nor-

ma contempli un nuovo termine **annuale**, allorché sia cessata la causa del ritardo; in particolare, è onere del creditore provare la causa non imputabile, a giustificazione della mancata istanza tempestiva, i fattori che abbiano impedito tale presentazione e la perduranza dell'inerzia (Cass. n. 19679/2015).

Non sarebbe sufficiente una giustificazione che non comprenda **tutto** il ritardo, pertanto, se quest'ultimo è giustificato da una certa causa non imputabile, una volta che sia venuta meno, l'ulteriore ritardo dovrà trovare giustificazione in altre ragioni, fra cui rientra quella derivante dall'esigenza di disporre del tempo necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza di ammissione al passivo e, poi, di presentarla (Cass. 24 novembre 2015 n. [23975](#)).

Non risulta possibile indicare, a priori, quale sia il tempo necessario per la valutazione e la presentazione dell'istanza, trattandosi di un apprezzamento concreto fondato sulle **particolarità** di ciascun caso (tra le altre, Cass. nn. [23975/2015](#) e [17594/2019](#)).

Di recente, la posizione è stata assunta anche nelle pronunce della Suprema Corte nn. [27590/2020](#) e [12336/2021](#) e, da ultimo, sul tema si è espressa la Cassazione 5 aprile 2022 n. [11000](#), che richiama la ratio acceleratoria dell'[art. 101](#) del RD 267/42 volta a **contenere** le insinuazioni entro un termine dato e la rilevanza della non imputabilità del ritardo che ha impedito di agire.

Immediatezza della reazione da valutare in concreto

L'onere della prova ai fini dell'ammissibilità della domanda c.d. ultratardiva attiene, quindi, alla dimostrazione della "non imputabilità", ossia della ragione del mancato adempimento e della influenza sul decorso del termine senza che esso fosse espletato. Il concetto di **"immediatezza"** della reazione non implica che l'istanza debba intervenire entro il termine non rispettato per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi come necessità che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio di durata ragionevole del procedimento.

Ciò che assume rilievo, quindi, è la necessità che al soggetto **non** sia concesso uno spatium temporis eccessivamente ridotto, che, invece, risulterebbe irragionevole.

PIR "ordinari" con nuova soglia di investimento dal 1° gennaio 2022

L'Agenzia conferma che tali limiti si applicano dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 a prescindere dalla data di costituzione del piano

/ Salvatore SANNA

Con la circolare n. 10, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 attraverso la quale sono stati **incrementati i limiti di investimento** nei piani di risparmio a lungo termine (PIR) c.d. "ordinari".

I piani di risparmio a lungo termine (**PIR**) sono una specifica tipologia di investimento non imprenditoriale destinato principalmente alle persone fisiche residenti in Italia ([art. 1](#) commi 100-114 della L. 232/2016).

In particolare, essi applicano un regime agevolato che prevede:

- la detassazione dei redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da persone fisiche (anche minorenni) *ex artt. 44 e 67*, comma 1, lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del TUIR e derivanti da investimenti detenuti in PIR per **almeno 5 anni**;
- l'esenzione dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici **vincoli di composizione** (c.d. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità).

Gli operatori individuano le seguenti tipologie di PIR in funzione della normativa fiscale applicabile:

- **PIR 1.0**, ossia i piani costituiti dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
- **PIR 2.0**, ossia i piani costituiti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019;
- **PIR 3.0**, ossia i piani costituiti dal 1° gennaio 2020;
- **PIR "alternativi"**, ossia i piani costituiti dal 19 maggio 2020 *ex art. 13-bis* comma 2-bis del DL 124/2019.

Dal 2022, quindi, è stato stabilito che le persone fisiche non possano investire nei PIR c.d. "ordinari" (PIR 1.0, PIR 2.0 e PIR 3.0) più di 40.000 euro l'anno (prima il limite era 30.000) e 200.000 euro complessivamente (prima il limite era 150.000).

Sul punto, la circolare conferma che i nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR "ordinari" a dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, ossia dal **1° gennaio 2022**, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

Si propone, quindi, l'esempio di un PIR ordinario costituito nel 2017, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (30.000 euro) fino ad arrivare ad un investimento complessivo di 150.000

euro al termine del 2021. In questo caso, il contribuente potrà investire **nel 2022** 40.000 euro e nel 2023 i restanti 10.000 euro per raggiungere il nuovo limite complessivo di euro 200.000.

Con riferimento ai PIR "alternativi", poi, l'[art. 1](#) comma 27 della L. 234/2021 ha previsto una deroga al principio di "unicità", secondo il quale era possibile detenere un solo PIR ordinario e un solo PIR alternativo *ex comma 112 dell'art. 1* della L. 232/2016.

I **vincoli** disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono:

- quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR "ordinario" e di un solo PIR "alternativo";
- che ciascun PIR non possa avere più di un titolare.

PIR "alternativo" senza cointestazione

Attualmente, quindi, risulta possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR alternativo.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, però, nonostante la portata di carattere generale di esclusione delle previsioni del comma 112 che è stata prevista dalla L. 234/2021, un PIR "alternativo" **non può essere** comunque cointestato a più persone, in quanto tale possibilità implicherebbe una revisione dell'intero impianto della disciplina.

Si osserva, poi, che la circostanza che una persona fisica possa detenere più di un PIR "alternativo" **non incide** sull'ammontare di risorse che possono essere investite in tale tipologia di piano, intendendosi i limiti quantitativi di investimento riferiti alla pluralità di PIR che un titolare può destinare ai medesimi. Pertanto, in caso di possesso di una pluralità di PIR "alternativi", il titolare dei piani non potrà destinare somme e valori in misura eccedente il limite annuale di 300.000 euro e quello complessivo di 1.500.000 euro.

L'Agenzia afferma, infine, che si considera **onere del titolare** dei piani monitorare il rispetto del plafond annuale e complessivo, non potendo i singoli intermediari presso cui sono aperti i medesimi conoscere l'ammontare delle risorse destinate nei piani detenuti presso altri soggetti. Perciò, il soggetto titolare del piano deve autocertificare il rispetto di tali limiti al momento dell'apertura del piano e ad ogni versamento successivo, nonché comunicare a ciascun intermediario presso il quale detiene un PIR "alternativo" il raggiungimento del plafond annuale e complessivo.

Domani a Venezia convegno sui bonus edilizi col Direttore delle Entrate Ruffini

Disponibile, fino a esaurimento posti, la diretta streaming

/ REDAZIONE

Bloccare le frodi senza bloccare la cessione dei bonus edilizi: questo il titolo del convegno organizzato da Camera arbitrale di Venezia, ANCE Venezia e da altre associazioni di categoria, con la collaborazione degli Ordini dei commercialisti e degli avvocati di Venezia, che si svolgerà domani, venerdì 6 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.00, nella prestigiosa cornice della Scuola Grande di San Rocco di Venezia, davanti a una platea di **400 partecipanti**, con **diretta streaming**, fino a esaurimento dei posti disponibili (<https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=7606>).

Dopo i saluti istituzionali e due relazioni tecniche introduttive, a cura dell'avvocato Maurizio Di Rocco e del dottor Enrico Zanetti, l'evento si sviluppa su **due tavole rotonde**: la prima destinata al confronto tra esponenti delle imprese edili, dei commercialisti e delle banche; la seconda con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il Direttore dell'UIF di Banca d'Italia, Claudio Clemente, e il Vicedirettore di ABI, Gianfranco Torriero, cui toccherà dare risposte agli spunti di criticità che emergeranno dalla prima tavola rotonda.

Al centro del dibattito, dati i profili e le provenienze dei relatori, saranno soprattutto le strategie di mercato sul fronte degli **acquisti** dei **crediti** di imposta (tra plafond già esauriti e possibili nuovi spazi man mano che talu-

ni degli impegni assunti dalle banche con altri operatori vengono a scadere senza che ancora il promissario cedente abbia concretamente offerto in cessione il credito), la reale **efficienza e adeguatezza**, alla luce della sopravvenuta generalizzazione dell'obbligo di visto di conformità, delle procedure di controllo interno implementate dalle banche con advisor che in parte duplicano controlli già fatti da chi ha rilasciato il visto, ma soprattutto le interpretazioni applicative della disciplina che possono consentire di **massimizzare** la capacità di assorbimento, da parte delle banche, degli acquisti di bonus edilizi, anche nell'ottica della loro successiva cessione ai propri correntisti.

L'evento sarà anche l'occasione per una prima presentazione del volume **"Il superbonus e gli altri bonus edilizi"**, a cura di Enrico Zanetti e Arianna Zeni: 18 capitoli che, sviluppandosi su oltre mille pagine, illustrano la disciplina di tutti i bonus edilizi e delle relative opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, tenendo conto delle novità normative e interpretative sinora succedutesi (<https://www.eutekne.it/Ecomm/ElencoProdotti.aspx?%22PageToShow%22:%22QuadernoIndice%22,%22ProdId%22:8134,%22ProdType%22:13>).

Il volume è edito da Eutekne, nella collana "I Quaderni", con la collaborazione di Credit Agricole che si rinnova anche nel sostegno all'evento veneziano di domani da parte di entrambe le società.

Notifica degli atti all'imprenditore individuale nel Comune di residenza

Per la Cassazione non rileva che la sede dell'attività sia in un altro Comune

/ Francesco BRANDI

La notifica dell'[avviso di accertamento](#) e degli atti tributari impositivi all'imprenditore individuale va effettuata presso il Comune di residenza quale sede del suo **domicilio fiscale**, quando questa è situata in un Comune diverso da quello del domicilio, sede degli affari.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. [12832](#) del 22 aprile 2022, ha accolto il ricorso del contribuente.

L'ente di riscossione dei tributi locali aveva notificato l'avviso di accertamento – prodromico all'ingiunzione di pagamento per la TARSU – in luogo **diverso** dalla **residenza** e dal **domicilio** dell'imprenditore, eseguendo l'incombente presso il Comune del locale concessogli in locazione per uso commerciale, ove l'imprenditore esercitava l'attività di bar, caffè e pasticceria.

Per il ricorrente, la notifica è da considerare nulla, essendo stata eseguita presso un luogo privo di qualsiasi collegamento con la residenza, il domicilio o la dimora del contribuente.

La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente che aveva denunciato la violazione degli [artt. 43](#) c.c., [138](#) e [139](#) c.p.c.

Nel caso di **impresa individuale**, poiché il destinatario della pretesa tributaria e, quindi, degli atti impositivi tributari, è la persona fisica dell'imprenditore, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore e, dunque, nel Comune in cui è iscritto all'anagrafe; inoltre, l'Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, anche, nel Comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività (*cf.* Cass. n. 20650/2021).

Quindi, la citazione di un imprenditore individuale ovvero di un'impresa individuale, identificata con il nome e il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a **persone fisiche**, tenendo presente che il criterio di successione preferenziale riguarda solo la scelta del Comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio (*cf.* Cass. n. 16672/2020 per l'identificazione dell'imprenditore individuale con la persona fisica).

Impresa individuale senza alcuna soggettività

Infatti, come più volte chiarito anche dalla giurisprudenza, all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare sia sotto l'aspetto sostanziale sia sotto l'aspetto processuale.

Pertanto, la notifica dell'atto impositivo all'imprenditore individuale, che abbia la residenza (cioè, il luogo di dimora abituale) e il domicilio (cioè, la sede principale dei propri affari e interessi) in distinti Comuni, come nel caso in esame, deve essere eseguita presso il **Comune di residenza**, ove si radica l'ubicazione del domicilio fiscale.

La Cassazione ha così cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito con l'accoglimento del ricorso originario del contribuente.

Attività ispettiva più efficace con il portale nazionale del sommerso

Il nuovo portale sostituirà la precedente banca dati dell'attività ispettiva, istituita nel 2004

/ Mario PAGANO

Condivisione di informazioni e risultanze delle ispezioni, finalizzata al miglioramento delle attività di controllo su tutto il territorio nazionale. È con questo obiettivo che il Governo, con il DL [36/2022](#), prosegue nella lotta al contrasto del **lavoro sommerso** e irregolare e, soprattutto, ai fenomeni infortunistici, sempre più frequenti, che minano l'attuale mercato del lavoro.

L'[art. 19](#) del DL 36/2022 riscrive completamente il comma 1 dell'[art. 10](#) del DLgs. 124/2004, dando vita al **portale nazionale del sommerso**, la nuova banca dati a disposizione degli enti di controllo, quale strumento essenziale dal quale partire per un'efficace programmazione dell'attività di vigilanza (si veda "[Portale istituzionale del sommerso per potenziare il contrasto al lavoro nero](#)" del 4 maggio).

Va detto, tuttavia, che il progetto non costituisce una novità assoluta. L'[art. 19](#) interviene infatti nella riscrittura del comma 1 dell'[art. 10](#) del DLgs. 124/2004 con il quale era stata a suo tempo istituita, nell'ambito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la cosiddetta "banca dati attività ispettiva", denominata "**BDAI**", anch'essa finalizzata alla razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio nazionale. La stessa, nelle intenzioni del legislatore del 2004, avrebbe dovuto raccogliere le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo.

A distanza di ormai 18 anni dall'entrata in vigore dell'[art. 10](#) è possibile dire che quell'ambizioso progetto di efficientamento delle attività di controllo non è **mai decollato** a pieno per svariate ragioni di carattere tecnico e organizzativo e per le difficoltà di mettere a fattor comune banche dati e informazioni a disposizione di ciascun ente, impegnato nella lotta al sommerso, all'evasione contributiva e fiscale e a ogni fenomeno di irregolarità, che altera le condizioni del sistema lavoro in Italia. In buona sostanza "BDAI", peraltro non pienamente attuata, si è, di fatto, dimostrata **inefficace** rispetto alle nobili finalità con le quali era nata.

Ecco, dunque, il tentativo di rilanciare, attraverso l'istituzione di una nuova banca dati, denominata "Portale nazionale del sommerso", qualcosa di più di una semplice condivisione di informazioni.

Alla base di tutto, a parere di chi scrive, deve leggersi

un auspicabile cambio di filosofia e di prospettiva nelle attività di controllo, che devono acquisire una differente dimensione, ispirata maggiormente a **sinergia** e **cooperazione**.

Per ovvie ragioni le forze in campo, destinate alle attività di verifica e controllo su tutto il territorio nazionale, pur incrementate dai recenti interventi governativi, che hanno portato a nuove assunzioni, in particolare presso l'Ispettorato del lavoro, non potranno mai coprire la totalità delle realtà imprenditoriali. Da qui, l'assoluta necessità di essere efficaci nelle fasi di **programmazione** e **selezione strategica** degli obiettivi e ancora più di evitare inutili duplicazioni negli interventi che, oltre a risultare uno spreco di risorse, possono sovente costituire un aggravio per le imprese coinvolte, a stretto giro, nella visita di diversi enti.

Da questo punto di vista, quindi, il nuovo portale nazionale del sommerso si prefigge, ancora una volta, l'obiettivo di garantire un'efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso, attraverso, qui risiede una fondamentale e rilevante novità, non semplicemente la condivisione delle informazioni relative ai datori di lavoro ispezionati ma veicolando, a beneficio di Ispettorato, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, le stesse risultanze delle **attività di controllo** svolte in materia di lavoro sommerso e, più in generale, di lavoro e legislazione sociale.

Poi, come previsto dal nuovo comma 1-*bis*, oltre alle risultanze delle verifiche, saranno messi a disposizione gli stessi **verbali ispettivi** nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale. Si tratta di un bagaglio informativo che potrà fornire un quadro esaustivo e completo in grado di rendere più **mirata** e **consapevole** la scelta delle aziende da sottoporre a controllo e, perché no, stimolare l'uniformità nei controlli.

Il portale sarà istituito e gestito direttamente dall'**INL**, una scelta opportuna e coerente con il ruolo di tale ente (normativamente previsto dall'[art. 2](#) comma 2 lett. a) del DLgs. 149/2015) di coordinamento, su tutto il territorio nazionale, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Possibile una valutazione postuma ex ante per la manipolazione del mercato

Il giudizio sull'idoneità della condotta a offendere il bene può derivare da tale valutazione, parametrata sulla nozione di "investitore ragionevole"

/ Stefano COMELLINI

I reati di "manipolazione del mercato" ([art. 185](#) del DLgs. n. 58/1998) e di "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza" ([art. 2638](#) comma 1 c.c.) sono fattispecie di pericolo concreto in cui il giudizio sull'idoneità della condotta a offendere il bene tutelato può derivare da una valutazione postuma ex ante, parametrata sulla nozione di "**investitore ragionevole**". Il principio di diritto, di recente già espresso (Cass. n. [3555/2022](#)), è stato ribadito dai giudici di legittimità, con diffuse argomentazioni, nella sentenza n. [17789](#) depositata ieri.

Agli imputati erano appunto contestati, in concorso tra loro, i reati di cui agli artt. 185 del TUF e [2638](#) c.c., per avere, quali soggetti investiti di funzioni gestorie di una spa quotata, posto in essere condotte idonee ad **alterare** in maniera sensibile il **prezzo** del relativo titolo sul mercato regolamentato MTA, nonché a costituire **ostacolo** alla funzione di vigilanza della Consob. In particolare, gli stessi avevano comunicato, in più occasioni, false informazioni riguardo sia alle trattative di vendita di un'importante area industriale, sia ai rapporti e alle esposizioni con gli istituti di credito.

Gli imputati venivano tratti avanti la Corte dalla Consob, parte civile ricorrente nei confronti della "doppia conforme" assolutoria emessa nei gradi di merito per difetto di prova delle falsità contestate e, comunque, per inidoneità delle condotte a provocare la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari e a produrre ostacolo alla vigilanza.

In sintesi, i giudici di merito avevano accertato che gli investitori a cui le comunicazioni erano destinate erano certamente **consapevoli** che, allora, il valore del titolo quotato era in costante e considerevole diminuzione, così da far ritenere che se l'investitore accorto – l'"investitore ragionevole" – **non** si era fatto **influenzare** in modo sensibile dai comunicati societari, anche la Consob non poteva essere stata sviata o ostacolata nelle sue funzioni di vigilanza, avendo ben più significativi poteri pure esercitati, nel caso di specie, in più occasioni.

Nel rigettare il ricorso della Consob, la Cassazione ha richiamato e condiviso integralmente le argomentazioni dei giudici di merito: la **valutazione ex ante** sull'idoneità delle condotte contestate deve riferirsi alla figura dell'"**investitore ragionevole**", già prevista, quale parametro soggettivo della "informazione privilegiata", dall'abrogato [art. 181](#) comma 4 del TUF e ora determinata, con più ampia definizione, dal Considerando 14 del Regolamento Ue n. [596/2014](#), relativo agli

abusi di mercato, in colui che "basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso", disponibili prima dell'informazione la cui idoneità ad alterare il mercato deve essere verificata.

A tal fine, occorre inoltre considerare l'effetto previsto dall'informazione alla luce dell'**attività complessiva** dell'emittente, l'**attendibilità** della fonte, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari. A questi riferimenti può aggiungersi a riscontro – ma con valenza non autosufficiente – una verifica ex post sull'effettiva alterazione dei titoli quale elemento sintomatico di conferma della idoneità o meno della condotta.

Riguardo all'altra contestazione, peraltro riferita a tutte le fattispecie previste dall'art. 2638 c.c., la Suprema Corte, nel confermare l'assoluzione degli imputati, ne ha ribadito la natura di "**norma mista cumulativa**" (Cass. n. [6884/2016](#)).

Infatti, l'incriminazione di cui all'art. 2638 comma 1 c.c. è incentrata su due condotte alternative, dotate di pari offensività e finalizzate a celare l'effettiva realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza: l'esposizione di fatti **non rispondenti al vero** e l'**occultamento** (anche parziale), con altri mezzi fraudolenti, di fatti la cui comunicazione sia imposta da una fonte normativa, non esclusivamente identificabile nella legge, ma che in quest'ultima trovi la sua legittimità. In altre parole, si tratta di reato di mera condotta e di pericolo concreto in cui l'ostacolo alle funzioni di vigilanza è solo l'oggetto sperato del dolo specifico.

La fattispecie di cui all'[art. 2638](#) comma 2 c.c. richiede invece, per la sua consumazione, che si sia realizzato un **effettivo ostacolo** alle funzioni di vigilanza, configurandosi come un reato di danno che può essere integrato, oltre che dall'impedimento in toto dell'esercizio della funzione di vigilanza, anche dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento – e non il mero ritardo – dell'attività di controllo (Cass. n. [29377/2019](#)).

La Cassazione ha così concluso che, sulla base di tali presupposti, i giudici di merito avessero valutato correttamente l'**insussistenza** delle condotte contestate perché la Consob non poteva di certo ritenersi meno consapevole dell'investitore ragionevole, così che anche la funzione di vigilanza risultava, in concreto, esercitabile senza turbative e inquinamenti.

Approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno

La dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 dovrà essere presentata con quella per l'anno d'imposta 2021 entro il 30 giugno

/ REDAZIONE

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato ieri il DM 29 aprile 2022, che approva il **modello di dichiarazione** dell'imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione. Dovrà essere presentato, esclusivamente in via telematica, ai Comuni che hanno istituito tale imposta. La dichiarazione relativa al 2020 dovrà essere presentata assieme alla dichiarazione per il 2021 entro il 30 giugno 2022. Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che l'[art. 14](#) comma 16 lettera e) del DL 78/2010 ha introdotto il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale. L'[art. 4](#) del DLgs. 23/2011 ha poi previsto che i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del consiglio, un'**imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Il gestore della struttura ricettiva è **responsabile** del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno ex art. 14 comma 16 lettera e) del DL 78/2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Analoghi adempimenti sono previsti nel caso delle "locazioni brevi".

Il **modello** dovrà dunque essere utilizzato:

- dai gestori delle **strutture ricettive** per la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno ex art. 4 del DLgs. 23/2011 e al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall'art. 14 comma 16 lettera e) del DL 78/2010;
- dai soggetti che **incassano** il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o

corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017.

La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del DLgs. 23/2011 e del comma 5-ter dell'art. 4 del DL 50/2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Il DM 29 aprile 2022 prevede che la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021, quindi entrambe entro il 30 giugno 2022.

Campo per l'importo annuale versato da compilare sempre

Il modello comprende un riquadro denominato "**Versamenti**". Nel campo "Estremi del/dei versamento/i" possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell'arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione ma, sottolineano le istruzioni, esso non deve essere obbligatoriamente compilato.

Il campo "**Importo annuale** (cumulativo) versato al comune" deve essere invece sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l'utente.

L'importo deve essere cumulativo relativamente all'intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. Nel caso in cui il dichiarante compili una **dichiarazione multipla**, il riquadro versamenti sarà compilato solo nell'ultimo invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente effettuati.

Aggiornato il modello di adesione al regime di adempimento collaborativo

Con il provvedimento n. 153271, pubblicato nella serata di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche al modello di adesione al regime di [adempimento collaborativo](#) di cui agli artt. da [3](#) a [7](#) del DLgs. 128/2015.

Gli **aggiornamenti** tengono conto, in particolare:

- delle novità introdotte dal [DM 31 gennaio 2022](#), che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ha esteso l'**accesso al regime** in parola ai contribuenti che conseguono un volume d'affari o di ricavi non inferiore a **un miliardo** di euro (per il 2020 e il 2021, il limite era di 5 miliardi di euro);
- del disposto dell'[art. 70-duodecies](#) comma 6-bis del DPR 633/72, il quale prevede che, qualora un partecipante a un **Gruppo IVA** opti per il regime di adempimento collaborativo, tale regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al Gruppo (purché il singolo partecipante sia in possesso dei relativi requisiti; *cfr.* circ. n. [8/2019](#)); tale estensione, peraltro, opera anche nell'ipotesi in cui l'opzione per il Gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già

aderito al regime di adempimento collaborativo.

Le novità richiamate sono state ora recepite nel **modello di adesione** al regime, modificando quello approvato con i provv. Agenzia delle Entrate nn. [54237](#) e [54749](#) del 14 aprile 2016.

Nello specifico:

- è stata modificata e integrata la sezione "Dichiarazione del possesso dei requisiti";
- è stata inserita la nuova sezione "Dati relativi al Gruppo IVA".

Alcune modifiche sono state apportate, di conseguenza, anche alle relative **istruzioni**. Ad esempio, è stato specificato che il modello, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate in formato elettronico, è sottoscritto e presentato all'Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, aggiornando l'**indirizzo e-mail** dell'Ufficio.

Nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 20 pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sulla nuova **classificazione Ateco 2007** aggiornamento 2022, che decorre dal 1° gennaio 2022 ed è stata recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022.

Le modifiche apportate alla classificazione Ateco 2007, comunicate dall'ISTAT con la nota informativa del 29 dicembre 2021, riguardano l'aggiornamento di alcuni codici attività. Gli aggiornamenti interessano **11 sezioni** della classificazione, su un totale di 21, e sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

L'Agenzia delle Entrate precisa che i contribuenti sono tenuti a **valutare**, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.

Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i **nuovi codici** negli atti e

nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Al contrario, come previsto con la risoluzione n. [262/2008](#), l'adozione della nuova classificazione Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita **dichiarazione di variazione** dati ai sensi degli [artt. 35](#) e [35-ter](#) del DPR 633/72.

Viene infine ricordato che, qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati:

- se è iscritto nel **Registro delle Imprese**, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se **non è iscritto** al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).

Chiarite le procedure in Dogana per importazioni di piccolo valore

Con la circolare n. [15](#), datata 3 maggio 2022 e pubblicata ieri, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito alcune indicazioni procedurali in merito allo sdoganamento dei **beni di modico valore** dichiarati utilizzando il nuovo tracciato "H7", così come previsto dal Regolamento delegato n. 2021/234.

Le regole generali che disciplinano le importazioni di spedizioni di modico valore prevedono la possibilità di dichiarare con **tracciato H7** le spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 23 par. 1 del Regolamento Ce n. [1186/2009](#), ad eccezione di alcune merci, quali prodotti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e

prodotti del tabacco.

Sono inoltre dichiarabili con tracciato H7 le **spedizioni C2C** che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 25, par. 1, del citato Regolamento n. 1186/2009.

La **dichiarazione doganale** contenente l'insieme dei dati ridotto previsto nella colonna H7 può essere presentata qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS o regime ordinario) a condizione che:

- il valore intrinseco non sia superiore a 150 euro;
- non vi siano diritti da accertare diversi dall'IVA;

- non vi siano divieti o restrizioni in relazione alla qualità delle merci.

In merito alla dichiarazione doganale con tracciato H7 possono presentarsi **diverse situazioni**, esaminate nel dettaglio dalla circolare n. 15/2022:

- l'importatore sceglie di presentare la dichiarazione doganale in nome proprio;
- l'importatore nomina un rappresentante doganale/corriere espresso/operatore postale come rappresentante ai fini della presentazione della dichiarazione doganale a suo nome e per

suo conto (rappresentanza diretta);

- l'importatore designa un rappresentante doganale/corriere espresso/operatore postale come rappresentante in nome proprio ma per conto dell'importatore (rappresentanza indiretta).

L'Agenzia evidenzia che, qualora il predetto soggetto non dichiari di agire in qualità di rappresentante, si ritiene che agisca in nome proprio e per conto proprio, con le conseguenti **responsabilità** derivanti dalla qualità di dichiarante.

Se l'operazione è riservata al CdA ne rispondono comunque tutti i consiglieri

Il Tribunale di Genova, nella sentenza n. [1317/2021](#), ha stabilito che, a fronte del riconoscimento al CdA della **competenza esclusiva** in relazione ad una determinata operazione, l'aver fatto affidamento e l'aver riposto piena fiducia verso il presidente del CdA nell'esecuzione della stessa non vale ad escludere profili di responsabilità per colpa in capo agli altri consiglieri, avendo essi indebitamente abdicato alle proprie funzioni.

Parimenti, a nulla rileva il fatto che gli altri consiglieri si dichiarino estranei alle attività poste in essere al di fuori delle sedute del CdA e alle contestate modalità di attuazione dell'operazione, adducendo che, secondo le **assicurazioni fornite**, la stessa sarebbe stata posta in essere sulla base delle

necessarie verifiche e adottando le più opportune garanzie.

Va, infatti, ribadito che l'addebito discende proprio dal fatto che il CdA, pur avendo competenza esclusiva in materia, abbia espresso un assenso all'operazione sulla base di **informazioni del tutto generiche** e in assenza di quelle verifiche e garanzie la cui assunzione era decisiva per valutare il merito dell'operazione, delegando ad altri attività su cui invece avrebbe dovuto esprimere direttamente le proprie valutazioni.

L'**illegittimità della delega** comporta che i consiglieri debbano rispondere come di fatto proprio delle condotte che non avrebbero dovuto delegare.

Confermata l'applicazione dei protocolli anticontagio sul lavoro fino a giugno

Confermata fino a giugno l'applicazione del "[Protocollo](#) condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", che ha aggiornato il precedente Protocollo del [24 aprile 2020](#). È quanto emerge dalla riunione tenutasi nella giornata di ieri tra le Parti Sociali, il Ministero del Lavoro e il MISE, per valutare l'opportunità di rivedere le regole di **sicurezza suoi luoghi di lavoro**, tenuto conto anche dei recenti allentamenti delle restrizioni generali anti COVID-19.

Resta quindi fermo l'obbligo di indossare le **mascherine** chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto" eccetto, quindi, nelle ipotesi di attività lavorativa svolta singolarmente (punto n. 6 del Protocollo). Si ricorda inoltre che il Protocollo in esame raccomanda il massimo utilizzo possibile delle modalità di **lavoro agile**, dispone che le aziende applichino tutte le ulteriori misure di precauzione ivi elencate, da integrare secondo la peculiarità della

propria organizzazione, e riconferma le misure di pulizia e sanificazione già contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020.

Una nuova verifica delle regole è prevista entro la fine di **giugno**, quando Governo e Parti Sociali effettueranno una rivalutazione dell'andamento della pandemia, anche in vista del possibile innalzamento dei contagi del prossimo autunno.

Occorre ricordare l'**importanza** dell'applicazione del Protocollo, tenuto conto che l'[art. 29-bis](#) del DL 23/2020 prevede, fra l'altro, che "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'[art. 2087](#) del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni" (si veda "[Aggiornato il protocollo anti COVID in azienda](#)" del 12 aprile 2021).

Con il trasferimento dell'INPGI, l'INPS implementa il servizio "prestazioni pensionistiche"

Con il messaggio n. [1886](#) pubblicato ieri, l'INPS ha reso noto di aver implementato il servizio "Prestazioni pensionistiche – Domande", per effetto di quanto previsto dall'[art. 1](#) comma 103 della L. 234/2021.

La norma ha infatti disposto il **trasferimento all'INPS**, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'INPGI limitatamente alla gestione sostitutiva, con la conseguenza che, a partire da tale data, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti saranno iscritti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di **lavoro subordinato** di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022

presso la gestione sostitutiva dell'INPGI.

L'implementazione in esame consente ai soggetti interessati e ai Patronati l'invio delle domande di prestazione pensionistica che, avendo decorrenza pari o successiva al **1° luglio 2022**, saranno liquidate dall'INPS.

Più nel dettaglio, le domande potranno essere presentate direttamente sul sito dell'INPS, seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" - "Servizi" - "Prestazioni pensionistiche – Domande", accedendo **con SPID** almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica 3.0, o utilizzando i servizi offerti da Patronati e il Contact Center Integrato. Scelta la domanda di interesse, si dovrà selezionare la **gestione** "Lavoratori Dipendenti" tramite l'apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo "INPGI".